



FAQ - Provvedimenti

Data: 13.1.2021

Coronavirus: il Consiglio federale inasprisce i provvedimenti nazionali e chiude i negozi. D'ora in poi vige l'obbligo del telelavoro. Ristoranti, strutture culturali, sportive e del tempo libero restano chiusi

Il numero di contagi resta molto elevato e con la circolazione delle nuove varianti del virus, molto più contagiose, si rischia una nuova impennata dei casi. Per prevenire la rapida diffusione delle nuove varianti, il Consiglio federale adotta ulteriori provvedimenti per ridurre fortemente i contatti.

Da un lato, proroga di altre cinque settimane, ossia fino al 28 febbraio 2021, i provvedimenti nazionali decisi l'11 e il 18 dicembre 2020.

Dall'altro, introduce nuovi provvedimenti per ridurre drasticamente i contatti, che entreranno in vigore il 18 gennaio alle ore 00.00 e avranno effetto sino al 28 febbraio 2021. Tra questi provvedimenti rientrano l'obbligo del telelavoro, la chiusura dei negozi, ulteriori limitazioni degli assembramenti di persone e delle manifestazioni private, una maggiore protezione delle persone particolarmente a rischio e ulteriori misure sul posto di lavoro.

Telelavoro

1. Cosa comporta l'obbligo del telelavoro?

Finora il telelavoro è stato vivamente raccomandato. D'ora in avanti i datori di lavoro devono disporre il telelavoro nei casi in cui, per la natura dell'attività, ciò è possibile e attuabile senza un onere sproporzionato. L'obiettivo è ridurre il numero dei contatti.

2. Se devo lavorare da casa, ricevo un'indennità per le spese?

No. Vista la durata limitata del provvedimento, i datori di lavoro non devono versare ai lavoratori alcuna indennità per spese, per esempio per l'elettricità, l'affitto o simili. Devono però adottare provvedimenti tecnici ed organizzativi idonei per rendere possibile il telelavoro e attuabili senza un onere sproporzionato.

3. Se il telelavoro non è possibile per motivi aziendali, come sono protetti i lavoratori?

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Per i casi in cui il telelavoro non è possibile o lo è soltanto in parte, sono necessarie ulteriori misure sul posto di lavoro: per garantire la protezione dei lavoratori, nei luoghi chiusi vige l'obbligo della mascherina se sono presenti più persone. Dato il rischio elevato di infezione, una maggiore distanza tra le postazioni di lavoro nello stesso locale non è più sufficiente.

Negozi

4. L'obbligo di chiusura è previsto per tutti i negozi (escl. gli alimentari)?

In linea di principio devono chiudere tutti i negozi (spazi interni ed esterni) e i mercati all'aperto che non vendono beni di uso quotidiano. Questo provvedimento punta a ridurre il numero di contatti.

5. Quali sono i beni di uso quotidiano? Cosa posso ancora comprare nei negozi nelle prossime settimane?

Possono restare aperti i negozi (incl. i chioschi e i negozietti delle stazioni di servizio) e i mercati che vendono beni di uso quotidiano, tra cui soprattutto generi alimentari, ma anche tutta una serie di altri prodotti di uso corrente e quotidiano, segnatamente:

- articoli di drogheria, come saponi, deodoranti, profumi, creme per la pelle, cosmetici o pannolini;
- pentolame e stoviglie, utensili da cucina;
- detersivi e prodotti per la pulizia;
- giornali, carta e articoli di cartoleria;
- piante e fiori;
- articoli di hobbistica e di giardinaggio;
- materiale di consumo fotografico (batterie, accumulatori ecc.);
- alimenti per animali e prodotti necessari per il loro igiene.

Fa stato l'elenco di prodotti di cui all'allegato 2 dell'ordinanza.

6. Non è temporaneamente più possibile acquistare scarpe e vestiti nei negozi?

La vendita di vestiti, come giacche, maglioni, pantaloni o scarpe è vietata. È consentito vendere unicamente articoli di calzetteria, biancheria intima e indumenti per neonati.

7. La grande distribuzione dovrà nuovamente coprire o impedire l'accesso a determinati articoli?

Sì, se il negozio vende prodotti che non sono di uso corrente o quotidiano. Per ragioni di pari trattamento, si deve coprire o impedire l'accesso a tutti i prodotti che non figurano nell'elenco di articoli consentiti (cfr. all. 2 dell'ord.). Ciò vale anche per i grandi magazzini, che devono chiudere i reparti di abbigliamento. I negozi devono vendere soltanto i prodotti consentiti. I negozi di abbigliamento, per esempio, possono vendere soltanto gli articoli di biancheria intima ecc. elencati nell'offerta; le librerie possono continuare a vendere giornali, riviste e articoli di cartoleria, ma non libri (è ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata).

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

8. Quali negozi possono restare aperti nelle prossime settimane?

Oltre ai negozi e ai mercati che vendono beni di uso quotidiano, come negozi di fiori, profumerie, cartolerie e punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione, restano aperti anche le farmacie, le drogherie, i negozi di riparazione e di manutenzione di oggetti (divieto di vendita), i negozi di hobbistica e di giardinaggio (restrizione di vendita) e le stazioni di servizio.

9. I negoziotti delle stazioni di servizio possono continuare a vendere generi alimentari o prodotti come dentifrici o saponi?

Sì, i negoziotti delle stazioni di servizio possono restare aperti, ma vendere soltanto generi alimentari o altri beni di uso quotidiano, tra cui anche il dentifricio.

10. I negoziotti delle stazioni di servizio e i negozi nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti possono restare aperti la domenica?

Sì. Il divieto di vendita la domenica è stato revocato. Possono però aprire soltanto i negozi (incl. i chioschi e i negoziotti delle stazioni di servizio) e i mercati che vendono beni di uso quotidiano. I negozi di abbigliamento o le librerie, per esempio, devono restare chiusi anche nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti.

11. Se porto gli occhiali e devo cambiarli, dove posso farlo?

L'acquisto di occhiali è ancora possibile. Gli ottici possono restare aperti, come le farmacie, le drogherie, i negozi di apparecchi acustici, di articoli ortopedici o di altri mezzi ausiliari medici.

12. È ancora possibile far riparare oggetti, come la bicicletta?

Sì, i negozi di riparazione e di manutenzione di oggetti restano aperti, per esempio lavanderie, negozi di cucito, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, orologiai, orefici. Anche le autofficine e i negozi di biciclette possono restare aperti. Per tutti è consentito unicamente offrire lavori di riparazione; la vendita di prodotti è vietata (è ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata).

13. Posso ordinare merce online e poi ritirarla in negozio?

Sì, resta ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata.

14. Fino a che ora restano aperti i negozi? Vige ancora il divieto di vendita la domenica?

No, sono revocati le limitazioni degli orari di apertura e il divieto di vendita la domenica per i negozi che possono restare aperti.

15. Le panetterie possono quindi continuare a vendere pane e cornetti la domenica?

Sì, le panetterie possono restare aperte di domenica, ma le loro aree caffè e tè restano chiuse.

Manifestazioni e incontri

16. Cosa vige ora per gli incontri tra amici o nello spazio pubblico?

Alle manifestazioni private possono partecipare al massimo cinque persone, bambini compresi. Anche nello spazio pubblico non sono ammessi assembramenti di più di cinque persone.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Misure finora vigenti, prorogate sino al 28 febbraio

I ristoranti, le strutture culturali, sportive e del tempo libero restano chiuse in tutta la Svizzera sino alla fine di febbraio.

17. Restano autorizzati i take-away e i servizi di fornitura di pasti?

Sì, restano autorizzati le offerte da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti, ma le possibilità di consumazione da seduti o in piedi davanti ai locali sono vietate.

18. Le mense possono restare aperte?

Sì. Nelle mense aziendali devono però essere garantite le distanze obbligatorie tra le persone applicabili alla ristorazione. Restano inoltre ammesse le mense scolastiche nelle scuole dell'obbligo nonché la ristorazione per gli ospiti degli alberghi.

Comprensori sciistici

19. Quali sono le regole per i comprensori sciistici in Svizzera?

Se la situazione epidemiologica lo consente e sono disponibili sufficienti capacità per l'assistenza sanitaria e il tracciamento dei contatti, le località di sport invernali possono rimanere aperte, a condizione che vengano imposti in modo costante rigorosi piani di protezione e limitazioni della capienza uniformi a livello nazionale sui mezzi di trasporto chiusi. L'obiettivo è di evitare una diffusione del virus nelle regioni turistiche.

I comprensori sciistici devono richiedere al Cantone un'autorizzazione di esercizio, che può essere rilasciata solo se la situazione epidemiologica sul territorio cantonale lo consente e sono garantite le capacità necessarie per il tracciamento dei contatti, la presa a carico negli ospedali e i test. Per quanto riguarda le capacità nell'assistenza sanitaria, è possibile stipulare accordi intercantonalni e includerli nella valutazione.

20. I ristoranti devono restare chiusi anche nei comprensori sciistici?

Sì, i ristoranti e i negozi che non vendono beni di uso quotidiano restano chiusi.

21. Cosa prevedono questi piani di protezione?

La Confederazione rinuncia a una limitazione generalizzata della capienza nei comprensori sciistici. Su tutti i mezzi di trasporto chiusi, quindi treni e impianti a fune, possono però essere occupati solo due terzi dei posti. Questo vale sia per i posti a sedere sia per quelli in piedi. Tuttavia, per il rilascio dell'autorizzazione i Cantoni hanno la facoltà di definire condizioni diverse da quelle federali.

È inoltre importante che possa sempre essere rispettata la distanza necessaria tra le persone. I flussi di persone devono quindi essere opportunamente incanalati, in particolare nelle aree di attesa delle stazioni delle funivie e delle sciovie. Chi è in fila deve portare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza. L'obbligo della mascherina vale anche su tutti gli impianti di risalita, le sciovie e le seggiovie. Particolare attenzione va prestata anche alle aree di attesa e accesso come pure al traffico in arrivo (trasporti pubblici, automobili).

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

L'obiettivo di questi provvedimenti è di ridurre i contatti stretti e quindi il rischio di contagio. È importante che il gestore informi bene gli ospiti sulle regole applicabili e sorvegli il rispetto dei provvedimenti.

22. Anche nelle località di sport invernali vigono regole più severe?

Sì. Anche le località di sport invernali devono elaborare piani di protezione per ridurre al minimo i rischi legati a un grande afflusso di visitatori. I flussi di persone nelle località devono essere incanalati, gli orari di apertura dei negozi coordinati e i luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19 segnalati chiaramente.

Vige l'obbligo della mascherina anche nelle aree pedonali animate delle località di sport invernali. Occorre assolutamente evitare grandi assembramenti di persone davanti a singoli negozi, ad esempio alla fine di una giornata sciistica, come pure le attività dopo-sci nei paesi.

Sport / Cultura / Tempo libero

23. Si potrà ancora praticare sport nelle prossime settimane?

Le strutture sportive e del tempo libero, compresi le palestre e i centri sportivi, restano chiuse. Sono vietati tutti gli allenamenti individuali e di gruppo nei rispettivi locali chiusi. Restano consentiti le discipline sportive individuali che possono essere praticate all'aperto (come il jogging, lo sci di fondo, il ciclismo ecc.) nonché gli allenamenti di gruppo fino a cinque persone all'aperto (ad eccezione degli sport con contatto fisico e delle competizioni nello sport nel tempo libero e amatoriale). Gli impianti sportivi possono però restare aperti per le attività sportive di bambini e adolescenti fino a 16 anni (p. es. piste di ghiaccio all'aperto e al coperto); gli adulti possono accompagnare i bambini piccoli, ma non praticare sport. Gli allenamenti nello sport agonistico e le partite professionali nei palazzetti dello sport sono autorizzati, le competizioni sono disputate solo in assenza di pubblico.

24. Perché sono vietati gli allenamenti individuali in locali chiusi? Nessun allenamento con l'hometrainer?

Nella situazione attuale, nella quale la diffusione del virus tra la popolazione è molto alta, la probabilità di un'infezione aumenta nei locali chiusi, ad esempio delle palestre, soprattutto in quelli dove è svolta un'attività sportiva. A casa (ovvero all'interno di un locale del proprio appartamento) è naturalmente ancora possibile praticare un'attività sportiva.

25. Le visite ai musei o le rappresentazioni teatrali restano vietate?

Sì. Le strutture culturali, del tempo libero e d'intrattenimento, quali ad esempio musei, gallerie, cinema, sale di lettura di biblioteche e archivi, giardini botanici e zoologici, casinò, sale da gioco ecc., restano chiuse. Le manifestazioni a livello professionale con presenza di pubblico sono vietate. Restano ammesse le attività culturali (compresa la visita a musei) con classi scolastiche: come per lo sport, non sono previste limitazioni neanche per le attività culturali di bambini e adolescenti fino ai 16 anni.

26. Se la situazione epidemiologica di un Cantone migliora, sono possibili allentamenti dei provvedimenti a livello cantonale, come ad esempio l'apertura dei ristoranti?

No. Dal 9 gennaio in tutta la Svizzera valgono le stesse regole di base. Da questa data, quindi, i Cantoni non hanno più la possibilità di prevedere allentamenti delle chiusure in caso di situazione epidemiologica favorevole. Il Consiglio federale vuole così evitare che le persone si rechino in un altro Cantone per fare acquisti o andare al ristorante (turismo degli acquisti e gastronomico).

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch
Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

27. Chi può essere dispensato dall'obbligo della mascherina?

Le persone che per motivi particolari (soprattutto di natura medica) non possono indossare alcun tipo di mascherina devono potere dimostrarlo mediante un apposito attestato; è ora stabilito che il documento può essere rilasciato da medici, dentisti, farmacisti o psicoterapeuti, a condizione che sia indicato per la persona interessata o a seguito di esame individuale. Gli specialisti summenzionati sono soggetti alla vigilanza cantonale.

28. Faccio parte del gruppo di persone particolarmente a rischio. Devo continuare a recarmi sul posto di lavoro se non mi è possibile lavorare da casa?

Per proteggere i lavoratori a rischio valgono provvedimenti speciali in ambito professionale. Come nella primavera 2020, per le persone particolarmente a rischio vale il diritto di lavorare da casa o di beneficiare di una protezione equivalente sul posto di lavoro o il diritto di congedo. Ciò significa che, nelle professioni in cui le disposizioni di protezione non possono essere attuate, nel peggio dei casi i lavoratori non possono più svolgere la propria attività lavorativa e devono essere posti in congedo. In tal caso sono versate le indennità di perdita di guadagno (IPG). Sono considerate persone particolarmente a rischio le donne incinte nonché le persone non vaccinate contro la COVID-19 che soffrono di determinate malattie. A differenza della primavera 2020, le persone oltre i 65 anni non rientrano in questo gruppo.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch
Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.